



Decreto Dirigenziale n. 148 del 17/06/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZ AMB

U.O.D. 9 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno

Oggetto dell'Atto:

REGOLAMENTO CE N.1013/2006 - AUTORIZZAZIONE SPEDIZIONE
TRANSFRONTALIERA IT 020256 1° LOTTO - MOVIMENTI DALLO 01/1350 AL
103/1350 - RIFIUTI TN 3000 - CODICE CER 191212 - RECUPERO ENERGETICO R1
IN GRECIA - NOTIFICATORE AGOTECH SRL

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a) il Regolamento CE n. 1013/06 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti del 14.06.2006, istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione ed itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione;
- b) il Regolamento di cui sopra si applica alle spedizioni di rifiuti effettuate sia all'interno dell'Unione Europea che in entrata e/o uscita dalla stessa, nonché alla spedizioni di rifiuti tra Stati membri ma che transitano in uno o più Stati terzi ed, infine, alle spedizioni di rifiuti tra paesi terzi ma che transitano in uno o più Stati membri;
- c) tale Regolamento sostituisce la precedente disciplina dettata dal Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 01/02/1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio, per cui i riferimenti normativi all'abrogato Regolamento devono intendersi quali richiami al nuovo Regolamento CE n. 1013/06;
- d) il D.M. di cui al punto 3 art. 194 D.lgs 152/06 e s.m.i. relativamente ai criteri per il calcolo delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni di rifiuti alle spese amministrative, poste a carico dei notificatori, alle specifiche modalità di trasporto dei rifiuti di cui al comma 2 del D.Lgs. 152/06 art. 194, non è stato ancora emanato per cui si applica ancora il D.M. 370/98;
- e) l'art. 196, c. 1 lettera f del D. Lgs. n.152/06, attribuisce alle Regioni la competenza in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti;
- f) la Regione Campania, con Delibera n. 852 del 12/03/1999, ha disciplinato la sorveglianza e il controllo per le spedizioni di cui al D.M. n. 370/98.

VISTA:

- a) la richiesta del 10.09.18, acquisita in pari data al prot. 2018. 570767 di questa UOD, come successivamente modificata con la nota del 26.09.18, acquisita al prot. n. 2018. 605753 del 27.09.18, mediante la quale la ditta **AGOTECH srl**, con sede legale in Sarno - 84087, alla via Ingegno, snc, - Zona Industriale, nella persona del Legale Rappresentante, Agovino Pasquale, quale notificatore, ha chiesto il rilascio del documento di notifica (modello-1A) e di movimento (modello-1B), per l'esportazione, via Mare in **Grecia**, da Sarno al porto di Salerno/Napoli/Gaeta, con prosecuzione e destinazione presso il porto di Volos, ove è ubicato l'impianto di destino dei rifiuti - Heracles General Cement CO, sito Grecia, Volos Plant, 38110, Volos Agria, per un totale di **40.000 tn** caratterizzati dal codice **CER 191212** (altri rifiuti -compresi materiali misti- prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11) e finalizzati all'operazione di **Recupero Energetico R1** (utilizzo come combustibile -ad esclusione dell'incenerimento diretto- o come altro mezzo per produrre energia/utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia), mediante n.10 trasporti su navi, aventi cadenza mensile, e 134 trasporti su gomme, per ogni carico di nave, per un totale di 1.340 carichi
- b) La quantità di rifiuti da spedire seguirà il seguente tragitto :
Italia – Grecia: Sarno (SA) – porto di Salerno/Napoli/Gaeta – porto di Volos – impianto di destino;
- a) la nota prot. 2018. 0619948 del 03.10.18, con cui questa UOD ha rilasciato i rispettivi modelli 1A e 1B **IT 020256** comunicando l'avvio del procedimento e formulando la richiesta di acquisizione, entro il termine di gg 30, della documentazione finalizzata alla trasmissione della notifica, da parte di questa Autorità di Spedizione, all'Autorità Competente di Destino ed all'Autorità Portuale in Grecia;
- b) la necessità della spedizione transfrontaliera, esplicitata dalla Agotech, è nella finalità dell'operazione di recupero energetico delle 40.000 tn di rifiuti – R1. La ditta ha riferito che a seguito di indagini di mercato ha ritenuto opportuno rivolgersi ad impianti esteri una volta constatato che gli impianti presenti sul territorio nazionale non presentavano spazi sufficienti alla gestione dell'intero quantitativo di rifiuti da recuperare;

RILEVATO :

- a) Che tale notifica generale è composta dal documento di notifica e di movimento, oltre al dossier documentale contenete tutte le informazioni richieste all'allegato II del citato Regolamento 1013/06, tra le quali :
- il contratto per il recupero dei rifiuti notificati, stipulato tra la AGOTECH srl (esportatore/notificatore) con sede in via Ingegno, snc, Zona Industriale – 84091 Sarno (SA) e la Heracles General Cement CO, sita a Volos Plant, 38110 Volos-Agria, Grecia, con sede legale al 19,3 Km Markopoulou Ave. Athenes 19002, Grecia (destinatario dei rifiuti) efficace al momento della notifica e per tutta la durata della spedizione fino al rilascio dell'ultimo certificato di avvenuto recupero dei rifiuti spediti. (non è indicata la data di stipula di tale contratto);
- b) Che il provvedimento autorizzativo dell'impianto di destino ad effettuare la proposta operazione di recupero energetico R1 dei rifiuti codice CER 191212, in ragione del combinato disposto di cui:
- alla Delibera di approvazione delle condizioni ambientali per l'intero impianto del cementificio della società "Aget Iraklis" del 10.01.14, come integrata;
 - alla Delibera del 24.02.17;
- adottate rispettivamente dal Ministero dell'Ambiente dell'Energia e dei Cambiamenti Climatici della Direzione Generale Ambiente – Dir. Controllo Inquinamento Atmosferico e Acustico Sezione Industrie e dalla Direzione Autorizzazioni Ambientali "DIPA" Sezione I, del medesimo Ministero, che condizione (cfr deliberato del 24.02.17, punto 4.4.41), l'alimentazione dei carburanti alternativi ai forni alla preventiva installazione di una nuova apparecchiatura meccanica meglio specificata alle lettere (A)–(B)–(C), alla luce dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità Competente in Grecia, si intende pienamente adempiuto;
- c) Che i trasporti su gomme in Italia inizialmente garantiti dalle ditte Agovino srl e Logistica AM srl, entrambe iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) nella classe C (quantità annua superiore o uguale a 15.000 tn ed inferiore a 60.000 tn), ed ora integrati dalla ditta Vienna Trasporti Società Cooperativa, iscritta anch'essa alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) nella classe A (quantità annua superiore o uguale a 200.000 tn); vettore quest'ultimo proposto mediante la comunicazione acquisita in data 14.06.2019, prot.n. 2019. 377413;
- d) Che il trasporto via mare sarà assicurato da una delle compagnie di navigazione di cui all'elenco allegato all'atto di notifica autorizzato;
- e) Che il trasporto via terra–mare seguirà il seguente itinerario:
Impianto di Produzione Agitech, in Sarno alla via Ingegno – Via Nuova Variante Salerno – Striano – A30 – A2 – SR88 – Salerno – Fratte – Tangenziale A3-E45 – Via Fra Generoso – Porto di Salerno - Volos
- f) Che il produttore dei rifiuti, Agotech srl, gestore dell'impianto sito in Sarno alla via Ingegno, snc, per il quale con Decreto Dirigenziale n.271 dello 03.12.2018 -art. 208 D.Lgs. 152/2006- è stato autorizzato alla messa in riserva (R13) dei rifiuti non pericolosi con Codice CER 191212 oggetto della spedizione in argomento per un quantitativo annuo 1.340.000 tn. Si evidenzia che i rifiuti hanno provenienza dall'impianto PRT srl di Sarno (cfr Perizia Asseverata all.5a).

PRESO ATTO :

- a) Che l'Autorità di Destino, in data 24.04.2019, n.15096/475, ha emesso il provvedimento autorizzativo alla spedizione di cui alla **Notifica Generale n. IT 020256**, stabilendo, tra l'altro, l'intervallo di validità della stessa, a far data dal **24.04.2019 al 12.04.2020**.
A tal riguardo, sotto l'aspetto meramente formale, si evidenzia che detto provvedimento autorizzativo risulta corredato da un Documento di Notifica redatto su di una riproduzione fotostatica dell'originale, in quanto, la ditta Agotech, ha provveduto alla spedizione di tale

documento, unitamente al dossier documentale, in luogo dell'originale, consegnatole da questa Autorità di Spedizione, erroneamente ha trasmesso la relativa riproduzione fotostatica compilata nelle sue parti componenti.

L'atto cartaceo originale, non compilato, è stato annullato e custodito in atti a questo ufficio.

- b) Che questa UOD, quale Autorità di Spedizione in data 23.05.2019 ha emesso relativo Decreto Dirigenziale n. 123, di autorizzazione della Notifica Generale n. IT 020256, già autorizzata dall'Autorità Competente di Destino.
- c) che la AGOTECH con nota del 12.06.2019, acquisita al prot. n. 2019. 377413 del 14.06.2019 in relazione al primo lotto di spedizione di 3000 tn dei rifiuti ha trasmesso relativa polizza fidejussoria, predisposta secondo gli allegati al DM 370/98 e calcolato il massimale secondo la formula prevista dall'allegato 3 del medesimo Decreto Ministeriale, a garanzia degli obblighi derivanti dalla spedizione dei rifiuti a farsi, emessa dalla società Amissima Assicurazione spa, polizza n.561286799, per un importo garantito complessivo di **€ 3.192.478,32 (euro tremilionicientonovantaduequattrocentosettantotto/32)** rilasciata in data 10.06.2019 ed emessa a favore del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare – via C. Colombo, 44 – 00147 Roma, a copertura delle eventuali spese sostenute dalla P.A. per il trasporto dei rifiuti, comprese le responsabilità di cui al Regolamento CE n.1013/2006, il loro smaltimento, le eventuali operazioni intermedie necessarie, le spese di deposito per 90 gg. e per i costi diretti ed indiretti per la bonifica dei siti inquinati connesse alle predette operazioni, ai sensi del regolamento medesimo. La fidejussione copre la spedizione dei rifiuti di cui alla spedizione del primo lotto sino alla concorrenza di 3.000 tn e fino al compimento delle operazioni di recupero energetico R1, presso lo stabilimento Heracles General Cement CO, sito Grecia, Volos Plant, 38110, Volos Agria;
- d) la AGOTECH, in data in relazione al I lotto di spedizione ha richiesto a questa UOD il rilascio di n. 103 documenti di movimento, di cui 05 (cinque) sono stati già regolarmente pagati (bonifico SEPA del 06.09.2018), ha provveduto per i restanti (98) documenti di movimento ad effettuare il pagamento dei relativi oneri amministrativi, giusta ricevuta di bonifico per € 2.530,36, (bonifico SEPA dell'11.06.2019) in aggiunta al precedente pagamento, e conseguentemente, le sono stati consegnati n.103 documenti 1B) di Movimento numerati dal **n.01/1350 al n.103/1350**

RITENUTO

1. che la notifica generale **IT 020256** risulta essere compilata e completa di tutti i suoi elementi e dalle verifiche effettuate non emergono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica in oggetto;
2. di poter autorizzare la ditta **AGOTECH srl.** al trasferimento in Grecia, presso l'impianto di destino Heracles General Cement CO, sito a Volos Plant, 38110 Agria in Grecia, la quantità di 40.000 tn di rifiuti non pericolosi identificati con il cod. **C.E.R 191212**, da inviare in Recupero Energetico **R1**;
3. di poter rilasciare i richiesti 103 documenti di movimento in copia conforme all'originale numerati da n.01/1350 al n.103/1350

VISTI

- il Regolamento CE 1013/06
- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il D.M. 370/98;
- la D.G.R. n. 852 del 12/03/1999;
- la nota prot. n.70416/2003, del Coordinatore dell'A.G. Ecologia, Tutela dell'Ambiente con la quale si comunica che le Autorità competenti di Destinazione/Spedizione sono i Dirigenti delle UOD competenti per territorio.
- la D.G.R. n. 592 del 25/10/2016;

alla stregua dell'istruttoria compiuta da questa UOD 50 17 09 e della proposta del responsabile del procedimento arch. Vincenzo Andreola di adozione del presente atto:

DECRETA

1. DI AUTORIZZARE, in conformità al modello di notifica 1A IT 020256 il trasporto di 3.000 tn di rifiuti non pericolosi di cui al codice C.E.R. 191212, da inviare in recupero energetico R1 in Grecia, presso l'impianto di recupero "Heracles General Cement CO", sito a Volos Plant, 38110 Volos-Agria, avente sede legale al 19,3 Km Markopoulou Ave. Athenes 19002, Grecia, secondo il seguente itinerario:
Italia – Grecia : Italia – Grecia: Sarno (SA) – porto di Salerno – porto di Volos – impianto di destino;
2. Le spedizioni via terra (Sarno-Salerno) in numero di 100 trasporti, mediante automezzi aventi carico di 30 tn cadauno, per complessive 3.000 tn da spedire mediante una nave in Grecia (Volos), potranno aver inizio solo dopo che il presente provvedimento autorizzativo è stato notificato alla AGOTECH, nonché dopo l'assolvimento, da parte della medesima, di tutte le prescrizioni di cui al Regolamento CE n.1013/06, al D.Lgs. 152/06 e di quelle imposte dall'Autorità di Destino;
3. la AGOTECH, in qualità di notificatore, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento CE 1013/06 lettera b) è tenuta ad inviare, almeno tre giorni prima dell'inizio della spedizione, a questa UOD, quale autorità di spedizione, e all'Autorità Greca, quale autorità di destinazione, alla Provincia di Salerno ed alla Capitaneria di Porto di Salerno (località di imbarco), copia firmata del documento di movimento con l'inserimento almeno della data effettiva della spedizione e fatta salva la compilazione successiva delle altre voci del medesimo documento;
4. In assenza di problematiche riguardanti le garantite spedizioni, lo svincolo della garanzia fidejussoria, sarà autorizzato da questa UOD entro trenta giorni dal ricevimento dell'attestazione del gestore dell'impianto di destino circa il corretto recupero energetico delle tonnellate di rifiuti autorizzati con il presente provvedimento, di cui all'art.16 e);
5. la AGOTECH srl è obbligata ad osservare le seguenti prescrizioni:
 - 4.1 il trasporto, oltre al documento di movimento, deve essere accompagnato dalla copia del presente provvedimento, nonché dalla copia del documento di notifica e dalla copia delle lettere di autorizzazione rilasciate dall'Autorità di Destino;
 - 4.2 eventuali variazioni di carattere rilevante per la presente autorizzazione, devono essere comunicate immediatamente a questa UOD, quale Autorità di Spedizione, e all'Autorità greca, quale Autorità di Destino, e a tutte le altre Autorità che eventualmente, per qualsiasi motivo, dovessero essere coinvolte nella procedura. In tale ultimo caso potrebbe rendersi necessaria una nuova notifica generale;
 - 4.3 il trasporto dei rifiuti deve essere eseguito esclusivamente con contenitori e/o imballaggi a norma;
 - 4.4 i veicoli utilizzati devono essere contrassegnati con i relativi segnali di pericolo ed il personale incaricato del trasporto deve essere messo a conoscenza dei pericoli connessi al maneggio dei rifiuti ed essere in grado di prendere le dovute misure in caso di incidenti;
 - 4.5 i rifiuti devono essere trasportati direttamente al destinatario senza stoccaggio intermedio, fatto salvo eventuali percorsi differenti, stabiliti per motivi contingenti, deve essere seguito il percorso stabilito e i mezzi di trasporto dovranno essere provvisti di adeguata copertura assicurativa, sia nei confronti di persone che di cose, prevista dalla normativa vigente in ciascuna delle Nazioni coinvolte nel trasporto dei rifiuti;
 - 4.6 - in virtù dei disposti normativi di cui all'art.16 lett. e) del Regolamento 1013/06, deve acquisire dall'impianto di recupero, l'attestazione e la certificazione previste, nonché, e contestualmente di provvedere alla loro trasmissione a questa Autorità di Spedizione;
 - 4.7 - registrarsi sul Sistema Informatico di raccolta dati per le ispezioni sulla spedizione autorizzata sito web Sisped ed immettere tutti i dati inerenti la spedizione in questione (SISPED);
6. La presente autorizzazione è rilasciata alla AGOTECH srl, non è cedibile ed è valida fino al **12/04/2020**;

7. L'INOSSERVANZA di quanto prescritto nel presente provvedimento, così come le violazioni del Regolamento CE n.1013/06, nonché eventuali dichiarazioni mendaci rese nel dossier, e che hanno determinato l'emissione del presente provvedimento, comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione, l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente;
8. DI NOTIFICARE il presente atto alla AGOTECH srl;
9. DI INVIARE, per quanto di competenza, copia del presente provvedimento all'Autorità di destinazione (Grecia), ed all'Amministrazione Provinciale di Salerno e alla Capitaneria di Porto di Salerno che, in conformità a quanto disposto dall'art. 197 del D.Lgs. 152/06, procederanno agli opportuni controlli, i cui esiti dovranno essere trasmessi tempestivamente a questa UOD e all'Autorità di spedizione;
10. DI INVIARE, per via telematica, per il prosieguo di competenza, a norma di procedura, copia del presente provvedimento:
 - al BURC per la pubblicazione;
 - alla Segreteria di Giunta;
 - alla Sezione Amministrazione Trasparente "Casa di Vetro"

Avv. Anna Martinoli